

Trovarisposte

I nostri esperti

COMMERCIALISTI
Antonella Di Giusto
Renato Tassetti

NOTAIO
Emilio Pizio

CONSULENTI DEL LAVORO
Barbara Salvi

**AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi
Odine dei commercialisti
e degli esperti contabili Bergamo

del Consiglio notarile di Bergamo

del Consiglio dei Consulenti
del lavoro di Bergamodello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Bollette luce e gas «salate» Possibile pagare a rate

Caro energia. La dilazione vale per le fatture emesse da gennaio ad aprile
Il saldo senza interessi. Bonus ad hoc in caso di difficoltà economiche



L'impennata dei costi del mercato energetico si riflette sempre di più anche sulle bollette dei bergamaschi

MARCO CONTI

L'impennata dei costi del mercato energetico si riflette sempre di più anche sulle bollette dei bergamaschi. L'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (Arera), ha così definito le modalità per la rateizzazione delle fatture emesse nel periodo compreso tra il primo gennaio ed il 30 aprile di quest'anno, che tutti i venditori (sia dei servizi di tutela sia del mercato libero) sono tenuti ad offrire ai clienti domestici di energia elettrica e gas inadempienti al pagamento delle fatture emesse in tale periodo.

In caso di sollecito o comunque nella comunicazione di costituzione in mora, i venditori devo-

no inserire un'offerta al cliente finale inadempiente di un piano di pagamento in più rate della somma dovuta, senza applicazione di interessi, che preveda: una prima rata di valore pari al 50% dell'importo oggetto del piano di rateizzazione e quelle successive di ammontare costante; una periodicità di rateizzazione pari a quella di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale, con un numero di rate complessivamente pari al numero di fatture emesse di norma in 10 mesi e ciascuna di valore non inferiore a 50 euro; sotto tale importo minimo, il numero delle rate può essere ridotto (comunque non meno di due).

Il venditore, per meglio ri-

spondere alle esigenze del cliente, può negoziare con lo stesso un diverso accordo. In tutti i casi, la volontà del cliente finale di aderire alla rateizzazione deve essere manifestata espressamente; per tale motivo, nella comunicazione del venditore devono essere indicati il termine ultimo entro cui il cliente finale può contattare il venditore per richiedere la rateizzazione e la modalità di adesione.

Anche nel caso del cambio del fornitore, i venditori uscenti continuano a dare esecuzione al piano di rateizzazione. Nel caso in cui il cliente non si attenga al piano concordato e non proceda al pagamento di una o più rate, il venditore, accertato il mancato

pagamento, può dar corso alle ordinarie procedure di sospensione della fornitura di energia elettrica, ovvero di riduzione di potenza qualora previsto.

Ricordiamo che sono ancora attivi i bonus elettrico e gas, che possono essere richiesti nel caso di difficoltà economiche o di gravi condizioni di salute. Ne possono beneficiare le famiglie con Isee non superiore a 8.265 euro, le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico) con Isee non superiore a 20.000 euro e chi, per grave malattia, è costretto all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. Info: www.arera.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 3.450

L'esenzione Imu valida solo per un'abitazione

Io e mia moglie da qualche anno abbiamo la residenza in immobili di proprietà situati in regioni diverse per motivi di lavoro e non abbiamo mai pagato Imu, questa esenzione è ancora valida?

- LETTERA FIRMATA

L'art. 5-decies DL 146/2021 modifica l'art. 1 c. 741 lett. b) L. 160/2019, con chiaro intento anti abuso, interviene sulla disciplina dell'Imu con riferimento all'esenzione per l'abitazione principale nell'ipotesi in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi: l'agevolazione si applica a un solo immobile prescelto dai componenti del nucleo familiare sia nell'ipotesi in cui gli immobili siano situati nello stesso comune (come già previsto in passato) sia nell'ipotesi in cui gli immobili siano situati in comuni diversi, novità introdotta per evitare una doppia esenzione e una disparità di trattamento rispetto all'ipotesi precedente.

RISPOSTA N. 3.451

Casa, per cedere il credito i prezzi vanno certificati

Ho saputo che è stata prorogata la possibilità di cedere il credito da bonus edilizi anche per il 2022 ma che ci sono novità negli adempimenti?

- LETTERA FIRMATA

La Legge di Bilancio ha introdotto l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Di contro vengono ammesse tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni sulla base delle aliquote previste per ciascuna tipologia di intervento. Il visto di conformità non è necessario per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10 mila euro eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti

comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al bonus facciate. Le opzioni per sconto in fattura e cessione del credito sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica e fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi rientranti nel Superbonus 110%.

RISPOSTA N. 3.452

Il bonus mobili solo con interventi di manutenzione

Avendo effettuato un intervento di recupero e restauro della facciata esterna dell'immobile in cui abito, usufruendo del bonus facciate per il quale spetta una detrazione del 90% delle spese sostenute, volevo chiedere se avessi diritto anche all'agevolazione riguardante il bonus mobili.

- LETTERA FIRMATA

Il bonus mobili o meglio il bonus arredo spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per recupero edilizio (articolo 16/bis del T.U.I.R.) e permette di beneficiare, per l'anno 2021, di una detrazione pari al 50% su un importo massimo di spesa pari ad 16 mila per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare l'immobile oggetto dei lavori edilizi. I lavori devono, perciò, essere inquadrati come lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo. I lavori che, invece, usufruiscono alla detrazione del 90% delle spese sostenute per il bonus facciate non danno diritto alla detrazione del bonus arredo.

Notaio

RISPOSTA N. 3.453

L'auto di proprietà non entra nell'asse ereditario

L'automobile di proprietà entra nell'asse ereditario? Inoltre, è possibile lasciare l'auto, con testamento, ad una persona fuori dalla cerchia familiare (eredi).

- LETTERA FIRMATA

Fiscalmente l'automobile non rientra nell'asse ereditario. È certamente possibile disporre per testamento, in assenza del quale va agli eredi legittimi. Per il disbrigo della pratica inerente al passaggio della proprietà dal defunto ai destinatari, eredi legittimi o testamentari che siano, si deve rivolgere ad un'Agenzia di pratiche automobilistiche.

@Trova Risposte

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

Commercialista Consulente del lavoro
 Notaio Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due strade per presentare le domande agli esperti: compilare il coupon a fianco e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo in sede a «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sul banner Trovarisposte. Indicate professionista, generalità e, nel caso voglia- te mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

RISPOSTA N. 3.454

Lo zio defunto e le notizie sul testamento

È mancato un mio parente, uno zio (sposato e senza figli), e vorrei sapere come e quando si aprirà la successione. Credo ci sia un testamento: come e a che condizioni è possibile sapere cosa disponga?

LETTERA FIRMATA

La successione si apre con la morte. Quanto al «come», essendo il defunto coniugato è verosimile che della gestione della pratica si occupi la vedova, la quale si dovrà naturalmente coordinare con eventuali altri chiamati all'eredità (per esempio fratelli del defunto, chiamati per legge in assenza di testamento). Il de cuius potrebbe aver depositato un testamento presso un notaio, presumibilmente del luogo nel quale viveva o in quello del luogo in cui aveva il centro dei suoi interessi. Per scoprirlo deve contattare il Consiglio Notarile che le darà le necessarie indicazioni.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 3.455

Come attivare una collaborazione occasionale

Sono un imprenditore e mi occupo di vendita al dettaglio di articoli per la casa. Saltuariamente, un paio di volte all'anno, avvio una prestazione occasionale con un collaboratore esterno. Ho sentito che da quest'anno devo inviare una comunicazione preventiva, cosa devo fare?

LETTERA FIRMATA

A seguito della conversione del DL 146 nella Legge 215/2021, è stato introdotto l'obbligo di comunicazione nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Il nuovo obbligo di comunicazione è finalizzato a «svolgere attività di monitoraggio e di contrasto delle forme elusive» nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.

In particolare, il comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 – come modificato dall'art. 13 del DL n. 146/2021 definitivamente convertito dalla Legge n. 215/2021 –, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, ha previsto che l'avvio dell'attività dei lavoratori occasionali è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispezzato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Ora, l'Ispezzato nazionale del lavoro, con la Nota n. 29 dell'11 gennaio 2022, fornisce le prime indicazioni utili al corretto adempimento di tale nuovo

obbligo di comunicazione.

Di seguito si elencano le principali novità dell'obbligo:

a. Obbligati ad inviare detta comunicazione sono i committenti che operano in qualità di imprenditori;

b. La comunicazione deve essere trasmessa per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadri nella definizione contenuta all'art. 2222 c.c., riferito alla persona che «si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente

Detta comunicazione deve essere trasmessa per i rapporti occasionali avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021): in particolare la

comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso: Per tutti i rapporti di lavoro in essere all'11 gennaio 2022 (data di emanazione della Nota n. 29 in parola) nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre (data di entrata in vigore della disposizione) e già cessati d.la comunicazione deve essere trasmessa preventivamente all'avvio dell'attività occasionale; e fino a quanto il Ministero non aggiornerà gli applicativi in uso, la comunicazione deve essere trasmessa con la posta elettronica ordinaria.

Per quanto riguarda il contenuto, la comunicazione

preventiva. Dovrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, senza alcun allegato

Dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa: dati del committente e del prestatore; luogo della prestazione; sintetica descrizione dell'attività; data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nel caso in cui l'opera non sia compiuta nell'arco temporale indicato, sarà necessario inviare una nuova comunicazione; ammontare del compenso qualora stabilito (consigliabile).

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 3.456

Cappotto termico Come tutelare i diritti del singolo

L'assemblea del condominio si riunirà a breve per decidere o meno i lavori di rivestimento dell'edificio con un cappotto termico. Due condomini contestano il fatto che il cappotto abbasserà l'altezza utile dei loro box. Come procedere?

LETTERA FIRMATA

L'aspetto del diritto della

tutela dei diritti dei singoli condomini deve essere preso in considerazione fin dalle fasi iniziali dello studio di fattibilità. Non è raro che vi siano situazioni nelle quali il condominio stipuli un contratto, si sia impegnato con le altre parti, poi si accorga che vi è un aspetto dell'opera che viola gli interessi del singolo. Non è nemmeno da escludere che in corso d'opera ci si accorga della necessità di adeguare, di modificare, di integrare parti esclusive; pensiamo al caso in cui il termotecnico scopra che un certo intervento su parti comuni non è da solo sufficiente a raggiungere il risultato. E' quindi opportuno che l'amministratore, con l'aiuto dei professionisti chiamati a fare lo studio di fattibilità, metta ben in chiaro sin dall'inizio la presenza di eventuali incroci tra l'opera e le proprietà dei singoli (abbassamento soffitti box, restringimento area dei balconi, installazione di nuovi impianti, sostituzione serramenti) e richieda preventivamente il consenso a tutti i singoli.

RISPOSTA N. 3.457

Per fissare la tenda serve il consenso del vicino

Sono andato ad abitare al piano terra di una palazzina di 4 piani. Ho intenzione di proteggere la grande porta-finestra del mio soggiorno

Borsa

FTSE Mib	26.028,89	0,22%	▲	Ftse 100 Londra	7.371,46	1,02%	▲	Spread Btp-Bund	137,13	-0,39%	▼	Petrolio WTI	85,21	2,28%	▲
FTSE All Share	28.355,25	0,17%	▲	Dow Jones	34.296,74	-0,20%	▼	Euro-Dollaro	1,1268	-0,32%	▼	Oro Fino (euro/gr)	52,71	1,18%	▲
Dax Francoforte	15.123,87	0,75%	▲	Nasdaq	13.539,30	-2,28%	▼	Euro-Sterlina	0,8371	-0,11%	▼	Argento	24,07	-1,05%	▼
Cac 40 Parigi	6.837,96	0,74%	▲	Nikkei Tokyo	27.131,34	-1,66%	▼	Euro-Yen	128,4900	-0,10%	▼	Euribor (360) 3m	-0,543	diff: 0,009	

AZIONI	PREZZO	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
A				
Abitare In	7680	0,79	204	-713
Accea	16.930	0,42	3605	-9,05
Acsm-Agam	2.330	0,00	468	-4,75
Activis ag	238.000	1,79	49793	-6,04
Adi Micro Devices	99.000	0,66	93731	-24,27
Aedys	0,175	0,57	46	2,94
Aeffe	2,525	6,32	271	-8,51
Aegon	4,805	0,00	738	-9,28
Aeroporto Marconi Bo.	9,360	1,21	325	5,23
Agras	42.090	1,67	98981	-7,23
Ahold Del	28.235	-0,53	3365	-6,94
Air France Klm	3,922	0,31	1681	2,56
Air Liquide	152.500	1,06	52687	-0,66
Airtus	108.340	0,91	83712	-3,85
Airton	24.000	2,64	1302	-18,78
Alpigroup	0,392	-0,25	17	14,29
Alkerm	20.500	0,99	117	-9,69
Allianz	220.500	1,99	100085	7,61
Alphabet cl A	2.263.000	0,56	61476	-12,79
Alphabet Classe C	2.261.500	0,49	790347	-12,73
Amazon	2.474.000	0,34	1192152	-17,68
Ambientis	1090	0,00	101	-4,80
Amgen	200.950	0,00	46628	-0,52
Amplifon	35.930	-3,52	8134	-24,28
Anheuser-Busch	56.480	-0,19	90834	-6,47
Anima Holding	4.287	-0,69	1580	-4,52
Antares V	10.700	-1,83	740	-10,80
Apple	140.640	0,73	22638	-11,55
Aquafil	6.950	0,14	298	-9,27
Ariston Holding	10.130	-1,17	1056	-0,10
Ascopave	3.470	0,11	813	-0,10
ASML Holding	574.100	-1,98	250943	-18,32
Atlantia	16.320	0,43	13377	-6,50
Autogrill	6.390	-1,36	2460	2,31
Autos Meridionali	22.300	3,41	119	-2,15
Avio	10.600	-2,93	279	-9,40
Avon	22.200	1,78	56825	3,23
Azimut	23.080	-2,90	3306	-6,48
Aza	1.637	1,99	5129	0,93
B				
B Carige	0,758	0,41	573	-0,99
B Carige Rsp	50.000,000	0,00	1	0,00
B Desio e Brianza	3.000	0,67	403	-0,66
B Ifis	17.710	3,33	953	3,75
B Immobiliare	0,034	0,59	80	4,59
B M Paschi Siena	0,880	1,27	882	-1,35
B P di Sondrio	3,632	1,62	1647	-1,70
B Profilo	0,209	0,24	142	-2,18
B Sistema	2,020	1,00	162	-4,04
Banca Generali	33.950	-1,91	3955	-12,65
Barco Bim	2,616	-1,06	3964	-0,91
Barco Santander	3,016	2,76	48667	2,59
Basif	65.580	2,18	60339	5,95
Basinet	5.460	2,82	333	-5,04
Baslog	0,720	0,00	89	-2,96
Bayer	50.850	1,54	38867	7,95
BBVA	63.450	3,42	3515	-14,72
BBC	5,511	1,01	36147	5,09
BBC Speakers	12.800	1,19	141	-7,25
Bica Finnart	0,260	0,78	94	-2,26
Bica Mediolum	8,362	0,14	6205	-3,66
Be	2,435	1,04	328	-12,09
Beghelli	0,462	2,21	92	4,29
Bentley	92.020	0,55	23189	-1,81
Bersdorf AG	3,560	2,01	666	-3,26
Biff Bank	6,630	2,00	1229	-6,49
Billett Industrie	0,265	0,76	41	-2,57
Biancamano	0,182	0,00	6	0,00
Blesse	21.760	0,74	596	-10,89
Bloera	0,104	1,96	3	2,46
Bmw	92.320	1,19	55576	4,36

AZIONI	PREZZO	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
C				
Cairo Communication	1,910	1,06	257	-6,37
Calfeff	1,470	-1,01	23	0,88
Calligore	3,980	0,51	478	0,76
Calligore Editore	1,090	0,46	136	-3,11
Campari	11,015	-1,08	12795	-14,31
Carel Industries	22.550	-1,53	2255	-15,23
Carrefour	17.535	2,72	12360	9,66
Cattolica Ass	5,600	0,18	1279	-3,28
Cellularelle	4,080	-2,39	89	-4,90
Cembre	29.900	-1,32	508	-12,57
Cementir Holding	7,690	-0,52	1224	-8,23
Centrale del Latte d'Italia	3,380	-0,59	47	-2,03
Cervolod	10,210	0,10	1994	-0,48
Chl	0,004	0,00	7	0,00
Cia	0,072	-1,62	7	8,66
Cir	0,430	-0,69	549	-8,51
Class Editori	0,084	0,48	14	-2,09
Cnh Industrial	13,005	-0,91	17744	-10,42
Coima Res	7,110	0,14	257	-4,95
Comab	7,365	3,28	9224	9,50
Commerzbank	0,528	1,54	20	-13,73
Continental AG	85,160	0,42	10733	-8,68
Covivio	73,220	0,14	6925	1,16
Credem	5,940	-1,00	2027	2,06
Credito Agricole	13,100	2,06	29165	3,89
Csp International	0,381	-0,26	13	1,06
D				
Daimler	68,820	0,23	66382	-0,54
D'Amico	0,094	2,17	117	-0,03
Danieli & C	23,650	-0,84	967	-12,57
Danieli & C Rsp	15,420	-2,90	623	-10,35
Danone	55,780	-0,66	28860	1,53
Datalogic	13,150	-0,53	769	-10,45
Dea Capital	1,304	0,62	346	-0,46
De'Longhi	27,000	-1,10	4074	-14,34
Deutsche Bank	11,080	3,05	6325	0,54
Deutsche Borse AG	156,800	-2,09	30262	6,45
Deutsche Lufthansa AG	6,720	2,07	3133	9,04
Deutsche Post AG	50,830	1,34	61644	-10,57
Deutsche Telekom	16,008	0,48	69816	-1,94
Diasorin	132,550	-1,60	7416	-20,84
Digital Bros	26,480	-4,40	378	-11,50
doValve	7,510	0,81	601	-10,49
E				
Edison Rsp	1,505	0,00	165	1,69
Ems	0,159	-7,44	7	21,53
El En	13,400	1,52	1069	-13,99
Elica	3,350	-0,74	212	-8,09
Emak	1,850	1,31	303	-12,53
Enel	3,944	0,56	2137	0,36
Enav	6,666	0,02	67771	5,39
Enviat	3,620	-0,55	64	-5,73
Energitec	13,136	-0,15	28816	0,55
Eni	13,094	3,22	4712	7,15
Eni Energia	11,980	1,53	23972	-1,95
Equipe	0,021	-18,46	8	4,95
Equitalia Group	3,600	-0,28	181	-5,76
Erg	24,860	0,40	3737	-12,59
Espinnet	11,660	-0,43	594	-6,17
EssilorLuxottica	167,340	0,56	36490	-9,55
Eukodis	1,650	-2,37	38	-8,08
Eurotech	4,680	-1,93	166	-7,51
Evonik Industries AG	29,300	0,00	13654	3,13

AZIONI	PREZZO	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
E				
Exor	71,520	-0,31	17236	-9,42
Exxifiva	1,935	2,11	100	-12,84
F				
Falck Renewables	8,725	0,23	2543	0,75
Faurecia	39,400	0,97	5439	-4,09
Ferrari	200,500	1,29	38882	-11,87
Fidia	1,870	0,54	10	-2,09
Fiera Milano	3,205	-2,14	230	-5,18
Fila	8,870	-1,77	381	-8,74
Fincantieri	0,573	0,26	915	-4,57
Fine Foods Pharma Ntm	13,400	-1,11	296	-12,99
FinecoBank	14,440	-3,12	8807	-6,45
Fnm	0,587	2,09	255	-4,40
Fresenius M Care AG	60,200	5,02	18440	6,19
Fresenius SE & Co. KGaA	36,635	3,20	19993	3,05
Fulcrum	0,926	-1,07	10	-11,39
G				
Gabetti	1,792	-1,10	108	-9,04
Garofalo Health Care	7,690	-0,52	1224	-8,23
Gas Plus	3,080	5,48	138	-8,33
Gebran	10,250	-0,49	148	-8,89
Generali	17,895	0,53	28293	-3,95
Geox	0,916	-2,30	253	-9,79
Geotity	0,026	-3,68	3	-5,07
Giglio group	1,706	-0,47	35	-4,20
Gilead Sciences	60,790	-0,57	79387	-6,35
Grip	13,550	-1,09	247	-16,87
Gvs	9,300	0,49	1628	-11,85
H				
Heidelberger Cement AG	60,540	0,56	11351	-1,18
Henkel KGaA VZ	77,140	0,81	13743	7,95
Heri	3,443	0,32	5128	-5,95
I				
I Grandi Viaggi	0,990	0,81	47	1,43
Iberdrola	9,918	-0,38	63452	-4,95
Igd	3,975	0,13	439	2,98
Il Sole 24 Ore	0,508	3,04	29	0,00
Illimity Bank	12,340	-1,59	979	-6,30
Immsi	0,420	0,84	143	-3,11
Indel B	24,900	1,22	145	-10,36
Infinitex	27,500	0,00	85708	-2,62
Infineon Technologies AG	34,685	0,42	40189	-15,40
Integ Group	12,680	0,96	26146	3,12
Intel	45,110	0,07	21972	-1,86
Intercos	12,280	-2,23	1176	-12,66
Interpump	52,500	-1,04	5716	-18,54
Intesa Sanpaolo	2,489	0,91	48362	9,45
Inwit	9,150	0,44	8786	-14,33
Irc	2,950	-2,64	83	-5,45
Iren	2			